



## Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nel complesso San Michele

### indice paragrafi

Art. 1 –Scopo ambito di applicazione e destinatari e riferimenti normativi

Art. 2 –Individuazione dei luoghi ove vige il divieto di fumo

Art. 3 - Informazione divieto di fumo

Art. 4 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Art.5 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Art.6- Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Art. 7 - Sanzioni

Art.8 Pagamento delle contravvenzioni

Art. 9 - Rinvio alla normative vigenti

Art. 10- Entrata in vigore

### **Art. 1 - Scopo - ambito di applicazione e destinatari e riferimenti normativi**

*Il presente regolamento, in ottemperanza alla vigente normativa, disciplina l'applicazione del divieto di fumo perseguendo il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che come tale deve essere ritenuto di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.*

*Norme e disposizioni richiamate:*

- 1. Legge 11 novembre 1975 n° 584 " Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici;*
- 2. Legge 24 novembre 1981 n° 689 " Modifiche al sistema penale";*
- 3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 " Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";*
- 4. Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";*
- 5. Legge 28 dicembre 2001 n° 448 (art. 52, punto 20) "Legge finanziaria 2002";*

*H*



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

6. Legge 16 gennaio 2003, n° 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori";
7. Decreto Legge 3 marzo 2003 n° 32 (art. 6) "Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario";
8. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003 "Attuazione art. 51 comma 2 legge 16/1/2003 n° 3";
9. Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 16/12/2004;
10. Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art 51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3, sulla salute dei non fumatori";
- 11-art. 1 comma 189 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005);

*Con il presente regolamento si intende far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme), in tutti i locali, nelle pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa:*

1. Il presente regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali e nelle strutture del complesso del San Michele in via S. Michele 22 in ottemperanza all'art 51 – Tutela della salute dei non fumatori della Legge 16 gennaio 2003 n. 3
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai locali in uso delle Direzioni generali ed altri uffici ubicate nel Complesso del San Michele a qualunque titolo utilizzati e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture
3. Destinatari del presente decreto sono il personale in servizio, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo i locali e gli spazi di cui al precedente comma.

### **Art. 2 – Individuazione dei luoghi ove vige il divieto di fumo**

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano) del personale e degli utenti, è vietato fumare in tutti gli ambienti adibiti ad ufficio con esclusione dei luoghi all'aperto



## MINISTERO PER I BENI CULTURALI

2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali.

- a. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili;
- b. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze esplosive;
- c. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze combustibili e/o comburenti;
- d. dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze radioattive;
- e. centrali tecnologiche;
- f. sale e laboratori;
- g. archivi;
- h. depositi libri;
- i. depositi in genere.

### Art. 3 - Informazione divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. La cartellonistica dovrà recare:
  - denominazione della Direzione;
  - pittogramma;
  - la scritta "VIETATO FUMARE"
  - normativa di riferimento;
  - indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
  - nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità (es.: polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia

4



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.

3. Nelle strutture costituite da locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi, oltre al modello di cartello, di cui al precedente comma 2, da affiggere nei luoghi di accesso, nei singoli locali, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE". (All.1)

### **Art. 4 - Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo**

1. I direttori dei servizi, i direttori di biblioteca, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni.
2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, i soggetti di cui al comma precedente, possono individuare, con atto formale, fra il personale, afferente alle rispettive strutture, uno o più soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.
3. L'incarico di cui al precedente comma deve essere conferito con atto scritto e comunicato all'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.

### **Art 5 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto**

I soggetti individuati quali responsabili preposti all'applicazione del divieto nel complesso del San Michele opportunamente formati dovranno:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- -vigilare sull'osservanza del divieto.
- procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle;

*UJ*



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

### Art. 6- Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

I soggetti preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione devono, in caso di trasgressione procedere:

a) all'identificazione del trasgressore,

b) alla contestazione della violazione

c) alla irrogazione della sanzione pecuniaria mediante la compilazione del modulo " processo verbale di accertamento di illecito amministrativo" (all.2) e, attuando le procedure impartite dalla medesima

Al personale addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Tali soggetti dovranno consegnare copia del verbale di accertamento:

1. a) al trasgressore;
2. b) Al Direttore del servizio che provvederà a conservarla debitamente archiviata entro 10 giorni dalla data di accertamento al servizio Prevenzione e Protezione

### Art. 7 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999 e dalla L. 311/04, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275.
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

WJ



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.
4. Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Le violazioni commesse entro gli spazi esterni di pertinenza del Complesso in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili sulla base della procedura disciplinare prevista;
6. A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
7. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
8. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale o a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministero per i beni e le attività culturali

### **Art. 8 – Pagamento delle contravvenzioni**

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo per quanto sopra detto è più favorevole la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la l'importo sopra indicato

il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità :

- Il pagamento deve essere effettuato ,

presso la Tesoreria provinciale ,oppure in banca o presso gli Uffici postali ,utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate ) con codice tributo 131 T che corrisponde alla voce sanzioni amministrative diverse da IVA , oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale(Causale :infrazione divieto di fumo );

A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO L'UFFICIO DEL DIRETTORE DI SERVIZIO.

### Art. 9 - Rinvio alle normative vigenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 10 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Roma,

IL DIRETTORE DELLA DG BASAE    DIRETTORE DELLA DG PARC    IL DIRETTORE DELLA DG BA

[Handwritten signatures of the three directors]

ALLEGATI

Nome e indirizzo struttura

.....

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo verbale n° .....  
L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore .....  
nel locale ..... il sottoscritto

..... Funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle  
violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 1 della Legge 11 Novembre 1975 n° 584,  
accerta che:

Il sig./la sig.ra ..... nato/a a .....  
residente a ..... documento identità .....

ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11 Novembre 1975 n° 584 in quanto

.....  
commina allo stesso/a una ammenda pari a ..... Euro e gli/ le consegna il  
bollettino di versamento con le opportune istruzioni

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....

Il trasgressore Il verbalizzante

.....

ARN

[Handwritten mark]



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Avvertenza. A norma dell'articolo 16 della Legge 20 Novembre 1981 n° 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento deve essere eseguito indicando nella causale la data, il n° del verbale e la struttura che lo ha emesso; dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento

(in tal caso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno) entro 75 giorni dalla contestazione. Trascorsi inutilmente i 75 giorni l'Ufficio di Prevenzione e Protezione, provvederà ad inoltrare il rapporto alla Prefettura di Roma ( art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 ).

copia per il trasgressore/  
copia per Prevenzione e Protezione /  
copia per la Prefettura di Roma  
copia per la Struttura

ARN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. J.' or similar, located in the bottom left corner of the page.